

D.M. 2 dicembre 1959 ⁽¹⁾.

Modalità e tariffe per esami sierologici della lue.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 1960, n. 134.

1. La ricerca sistematica dei casi di sifilide ignorata a mezzo di esami sierologici tra le persone che richiedono il rilascio di un certificato di sana e robusta costituzione fisica o comunque attestante l'assenza di malattie fisiche e psichiche, a norma dell'art. 7 della [legge 25 luglio 1956](#), n. 837 ⁽²⁾, tra i militari all'inizio del servizio ed all'atto del loro invio in congedo, tra gli aspiranti all'arruolamento volontario nei Corpi militari e militarizzati dello Stato, tra i detenuti e tra i minorenni da rieducare, e tra i nubendi che chiedono l'accertamento del proprio stato di salute, deve essere effettuata a mezzo di una reazione di flocculazione, con un unico antigene a base di cardiolipina, secondo la tecnica contrassegnata con la sigla V.D.R.L. e con la tecnica quantitativa al fine di svelare le false reazioni negative.

[\(2\)](#) Riportata al n. D/II.

2. Sullo stesso campione di siero e limitatamente agli individui che hanno dato una V.D.R.L. reattiva o leggermente reattiva dovranno praticarsi due reazioni di deviazione del complemento, una con antigene a base di cardiolipina e l'altro con antigene treponemico purificato, e determinare il potere anticomplementare del siero.

3. Il prelievo dei campioni di sangue (non meno di 8 cmc) per gli esami suddetti deve di regola essere effettuato presso l'ambulatorio o dispensario in cui è fatta la visita dal sanitario che rilascia il certificato, e a mezzo di apposite provette a vuoto (venule) sterilizzate a secco.

Dette provette sono fornite dal Ministero della sanità e distribuite ai sanitari, incaricati del prelievamento dei campioni di sangue, tramite il laboratorio che eseguirà gli esami sierologici, che ne curerà la corretta sterilizzazione.

4. La richiesta al laboratorio per l'esecuzione della reazione sierologica per la ricerca della lue deve essere fatta sull'apposito modello 91-B composto di una matrice e di due figlie.

Delle due figlie, inviate al laboratorio unitamente al campione di sangue, una è trattenuta dal laboratorio stesso e la seconda è restituita all'ufficio o al sanitario che ha chiesto l'esame con il relativo risultato.

Per garantire il segreto sull'identità dell'eventuale ammalato, le provette con i campioni sono contrassegnate con un numero progressivo.

Lo stesso numero è riportato sulle tre parti del modulo 91-B per la richiesta dell'analisi.

5. I Laboratori provinciali di igiene e profilassi, sezione medico-micrografica, quelli annessi alle cliniche universitarie ed agli istituti universitari di igiene e di patologia, agli ospedali di prima e seconda categoria ed ai dispensari comunali per la cura delle malattie veneree, sono autorizzati ai sensi dell'art. 16 della [legge n. 837 del 25 luglio 1956](#) ad eseguire gli esami sierologici e gli altri accertamenti di laboratorio relativi alle malattie veneree.

6. Per ciascuno esame effettuato, in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 7 della [legge n. 837 del 25 luglio 1956](#), con il metodo standard sopradescritto e per ogni reazione di immobilizzazione del testo di Nelson e Mayer, il laboratorio sarà rimborsato dal Ministero della sanità rispettivamente della somma di L. 130 (centotrenta) e di L. 3000 (tremila), ivi compresi i compensi da erogare al personale che provvede al prelievo dei campioni di sangue e al personale analista.
